



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 43 del 03/08/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA - MODIFICHE

Data: 03/08/2023

Ora convocazione: 15:15

Luogo: Jesi

Nominativo	Qualifica	Votazione	As
SCHIAVONI GIANFRANCA	Presidente	F	
COPPARI MARTINA	Vicepresidente		X
CINGOLANI TONINO	Componente	F	
ACCATTOLI MARIA CARLA	Componente		X
ROMAGNOLI ROBERTA	Componente	F	

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Altri presenti (soggetti non votanti)

Nominativo	Qualifica
PESARESI FRANCO	Direttore
SBARBATI SERENA	Segretario

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Presidente Dott.ssa Gianfranca Schiavoni assume la presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA - MODIFICHE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 20.04.2023 è stato approvato il Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

Visti:

- il DPR 616/77 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione di servizi di assistenza e di beneficenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1 della Costituzione;
- la L. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", individua tra le finalità la promozione di interventi rivolti all'area delle fasce deboli, all'interno delle quali trovano collocazione anche i servizi destinati alle persone che versano in situazione di povertà estrema;
- l'Azienda "ASP AMBITO 9" gestisce, tra i vari servizi conferiti dai comuni associati e facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale IX, anche l'insieme dei servizi relativi al disagio e povertà ed è presente presso l'UOC Disagio e Povertà l'Ufficio Alloggi e Graduatorie;
- la L. 179 del 17/02/1992 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica";
- la L. R. 36 del 16/12/2005 e ss.mm.ii "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";
- la legge regionale n. 5 del 26.2.2008;
- il Decreto del Dirigente della P.F. urbanistica, paesaggio ed informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione, n. 7 del 17 Gennaio 2023 della Regione Marche avente per oggetto "L.R. 36/2005, art. 20 quater, comma 1, lett. d) – aggiornamento limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica anno 2023";
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 145 del 17/07/2023;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, modificato e integrato dal D.Lgs.101/2018), nonché il Regolamento U.E. n. 679/2016 ed il Regolamento dell'ASP AMBITO 9 in materia di trattamento dei Dati Personali;

Richiamato:

- lo Statuto dell'ASP AMBITO 9 approvato con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 8 dell'11.1.2010;
- la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 23 del 02/10/2012 che individua l'ASP AMBITO 9 quale ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale IX;
- il vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ente con deliberazione n. 55 del 21.09.2021;

- la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 17.11.2022 ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2023, del Bilancio Pluriennale di previsione 2023-2025 e del Piano Programmatico Pluriennale 2023-2025;

Rilevato, quindi, che:

- si ritiene opportuno aggiornare il Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 145 del 17/07/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20-*quater*, comma 1, lettera *a-bis*) della L.R. 36/2005 limitatamente alle parole "avere la residenza o";
- si rende pertanto necessario integrare l'Art. 1 – *Ambito di applicazione* – del Regolamento inserendo dopo le parole "Il presente regolamento, redatto ai sensi della Legge Regionale n. 36 del 16/12/2005 successive modifiche e integrazioni" le seguenti parole "e ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 145 del 17/07/2023";

Preso atto, altresì, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 145 del 17/07/2023 si è espressa come di seguito riportato al punto 6: *"All'esito della dichiarata illegittimità costituzionale parziale della disposizione censurata, residua la previsione del requisito della prestazione di attività lavorativa in ambito regionale da almeno cinque anni. In ragione delle operata delimitazione del thema decidendum, infatti, il requisito connesso all'attività lavorativa - oggetto invece anch'esso della più volte citata sentenza n. 44 del 2020, con cui questa Corte, investita di un'analoga questione su entrambi i requisiti di cui qui si discute, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sul presupposto della comune idoneità lesiva - non può essere oggetto della presente pronuncia"*;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, durante la discussione, ha inteso prendere atto dell'illegittimità costituzionale anche del requisito della prestazione di attività lavorativa in ambito regionale da almeno cinque anni, così come sopra indicato;

Ritenuto, quindi, di dover modificare l'art. 12, sostituendo il comma 1, così come di seguito riportato:

"Ai sensi dell'art. art. 20 quater, comma 1, L.R. 36/05 e ss.mm.ii, e ai sensi della sentenza n. 145 del 17/07/2023 della Corte Costituzionale e del presente articolo per l'accesso all'assegnazione di un alloggio E.R.P. sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea** ovvero cittadini di Paesi non aderenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale, nel rispetto degli ulteriori requisiti che dovessero essere richiesti dalla normativa nazionale e regionale nonché in materia di immigrazione o di essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE – L. n. 470 del 27/10/1988) di un Comune della regione;

- b) ***avere la residenza o prestare attività lavorativa esclusiva e con impegno orario rilevante (pari o superiore alle 18 ore settimanali) tale da configurare un oggettivo interesse abitativo nel territorio del comune per cui si concorre per l'assegnazione;***
- c) ***non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data di presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento;***
- d) ***avere un reddito del nucleo familiare, così come definito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 (DPCM 159/2013), calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite massimo stabilito dalla Giunta Regionale e aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.L.vo 251/2007 (attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono altresì presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo A) e dell'art. 2 del D.P.R. 31/8/1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'amministrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del D.L.vo 25/7/1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza;***
- e) ***non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;***
- f) ***non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per***

delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore al massimo edittale a due anni. Il requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 di cui all'art. 18 della L. R. 36/2005 non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice Penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera";

Visto il Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dover deliberare in proposito;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi resi per dichiarazione

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le modifiche al "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 20.04.2023, come di seguito elencate:

□ Art. 1 – *Ambito di applicazione* – dopo le parole "Il presente regolamento, redatto ai sensi della Legge Regionale n. 36 del 16/12/2005 successive modifiche e integrazioni" inserite le seguenti parole "e ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 145 del 17/07/2023";

□ Art. 12, comma 1 – *Requisiti per l'accesso e la permanenza*, sostituito come segue:

"Ai sensi dell'art. art. 20 quater, comma 1, L.R. 36/05 e ss.mm.ii, e ai sensi della sentenza n. 145 del 17/07/2023 della Corte Costituzionale e del presente articolo per l'accesso all'assegnazione di un alloggio E.R.P. sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:

*a) **essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea** ovvero cittadini di Paesi non aderenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale, nel rispetto degli ulteriori requisiti che dovessero essere richiesti dalla normativa nazionale e regionale nonché in materia di immigrazione o di essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE – L. n. 470 del 27/10/1988) di un Comune della regione;*

*b) **avere la residenza o prestare attività lavorativa esclusiva e con impegno orario rilevante (pari o superiore alle 18 ore settimanali) tale da configurare un oggettivo interesse abitativo nel territorio del comune per cui si concorre per l'assegnazione;***

- c) **non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà** o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data di presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento;
- d) **avere un reddito del nucleo familiare, così come definito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 (DPCM 159/2013)**, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite massimo stabilito dalla Giunta Regionale e aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.L.vo 251/2007 (attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono altresì presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo A) e dell'art. 2 del D.P.R. 31/8/1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'amministrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del D.L.vo 25/7/1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza;
- e) **non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici**, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- f) **non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva**

non inferiore al massimo edittale a due anni. Il requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 di cui all'art. 18 della L. R. 36/2005 non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice Penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera”;

3. di approvare il nuovo “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata” dell'ASP AMBITO 9 (Allegato A), aggiornato con le modifiche ed integrazioni di cui sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto, altresì, che la suddetta delibera non comporta impegno di spesa.

Allegati

Allegato A - Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Il Segretario
Dott.ssa Serena Sbarbati
(atto sottoscritto digitalmente)

La Presidente
Dott.ssa Gianfranca Schiavoni